



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 1° agosto 2019

## Le fatture per operazioni inesistenti legittimano la presunzione dei ricavi, comunque ...

*Corte di Cassazione n. 19191 del 17 luglio 2019.*

La **Corte conferma l'orientamento** secondo il quale la presenza di fatturazione per operazioni inesistenti, ai fini delle imposte sui redditi, **genera una presunzione di vantaggio economico** che il contribuente può superare **soltanto con la prova contraria**.

Nella fattispecie, considerata l'omessa dichiarazione, erano applicabili le cosiddette presunzioni **supersemplici** (art. 39, comma 2, DPR 600/73) prive dei requisiti di **gravità, precisione e concordanza**.

Nel contempo però, l'ufficio **non può disconoscere l'influenza dei costi** mediante una percentuale forfettaria

*"Per questa Corte, infatti, **devono essere considerati i componenti negativi collegati allo svolgimento dell'attività**, perché altrimenti **si assoggetterebbe ad imposta il profitto lordo, anziché quello netto, in violazione dell'art. 53 Cost.** Né a ciò è di ostacolo l'art. 109 del Tuir, in base al quale i costi sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano imputati al conto economico. Tale norma, però, **non è applicabile in caso di rettifica induttiva**, in cui alla ricostruzione dei ricavi deve corrispondere un'incidenza percentuale dei costi (Cass. 28740/2017; Cass. 1166/2012; Cass. 3995/2009; Cass. 28028/2008; Cass. 640/2001; Cass. 3317/1996; Cass. 3567/2017;..."*

Ne consegue un **principio di diritto** ribadito espressamente dalla Corte:

*"Viene, dunque, ribadito il principio per cui, nel caso di verifiche diverse da quelle analitiche, ed ai fini della ricostruzione del reddito, i **costi non registrati** devono essere riconosciuti **anche nel caso in cui non siano stati annotati** nelle scritture contabili ed anche quando sia stata omessa la dichiarazione dei redditi."*